(7) L'elenco degli indicatori comuni di cui all'allegato è concepito per coprire tutti i piani per la ripresa e la resilienza, ma la comunicazione di informazioni da parte dello Stato membro su uno specifico indicatore comune è pertinente solo nella misura in cui il piano contiene misure ad esso corrispondenti. La non pertinenza di un indicatore comune per un determinato piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere discussa tra la Commissione e lo Stato membro interessato. Dato che ciascun indicatore comune è di norma pertinente per un'ampia maggioranza di Stati membri, ci si attende che i singoli Stati membri riferiscano sulla maggior parte degli indicatori.

(8) Gli indicatori comuni dovrebbero essere definiti con un livello di dettaglio sufficiente a garantire che i dati raccolti dagli Stati membri siano comparabili e possano essere aggregati per illustrare l'attuazione del dispositivo a livello dell'Unione. Se illustrati a livello di singoli Stati membri, gli indicatori comuni dovrebbero essere presentati in termini relativi, basandosi anche sui dati di Eurostat, per evitare confronti fuorvianti tra gli Stati membri a causa della diversa portata o della diversa natura dei piani per la ripresa e la resilienza.

(9) A norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2021/241, la Commissione e gli Stati membri interessati devono promuovere le sinergie e assicurare un efficace coordinamento tra il dispositivo e altri programmi e strumenti dell'Unione. È pertanto opportuno che gli indicatori comuni inclusi nel quadro di valutazione siano, per quanto possibile, coerenti con quelli utilizzati per altri fondi dell'Unione.

(10) A norma dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/241, il monitoraggio dell'attuazione deve essere mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito del dispositivo. Il sistema di comunicazione dei risultati della Commissione dovrebbe pertanto garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati. A tale scopo, ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione andrebbero imposti obblighi di comunicazione proporzionati.

(11) I restanti elementi del quadro di valutazione dovrebbero essere compilati dalla Commissione sulla base di informazioni raccolte durante il processo di monitoraggio dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza e del dispositivo. Ciò dovrebbe garantire la comparabilità dei dati.

(12) Dal momento che il quadro di valutazione dovrebbe essere operativo entro il 31 dicembre 2021 e al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che quest'ultimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Contenuto del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza ed elenco degli indicatori comuni

Il quadro di valutazione illustra i progressi dell'attuazione dei piani per la ripresa e la resilienza in ciascuno dei sei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, da misurare in particolare sulla base dei seguenti elementi:

a) il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, che riflettono l'attuazione delle riforme e degli investimenti stabiliti nelle decisioni di esecuzione adottate dal Consiglio, elencando i traguardi e gli obiettivi che sono stati conseguiti in modo soddisfacente, conteggiandone il numero e indicandone la percentuale rispetto al numero totale dei traguardi e degli obiettivi stabiliti in tali decisioni di esecuzione del Consiglio. In tale contesto si può anche comunicare in che modo il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi contribuisce all'attuazione delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese;

b) la spesa finanziata dal dispositivo, anche nell'ambito di ciascuno dei pilastri di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/241, che include la spesa sociale secondo la metodologia definita nel regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione ([2]), sulla base della ripartizione della spesa stimata prevista nei piani per la ripresa e la resilienza approvati;

([2]) Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale (cfr. pag. 79 della presente Gazzetta ufficiale).